

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4871**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BRUNO GANERI, ANGIUS, BONFIETTI,  
DANIELE GALDI, D’ALESSANDRO PRISCO, BETTONI  
BRANDANI, MICELE, SARTORI, LOMBARDI SATRIANI, DE  
LUCA Michele, BERTONI, CAMERINI, BERNASCONI, PAGANO  
e GUERZONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2000**

---

**Norme per la prevenzione degli abusi sui minori  
e contro la pedofilia**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di introdurre misure di prevenzione efficaci nella lotta alla pedofilia.

La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, pur rappresentando un esempio tra i più avanzati della legislazione in materia di lotta alla pedofilia, è incentrata prevalentemente sull'introduzione di misure di carattere repressivo. La legge modifica il codice penale introducendo nuove figure di reato quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, il turismo sessuale e la tratta di minori e prevede per queste fattispecie di reato l'arresto obbligatorio in flagranza e l'aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui la vittima sia minore di quattordici anni.

Se è vero che le misure di carattere repressivo sono indispensabili per porre un freno e punire in modo adeguato i colpevoli di questi delitti aberranti e disumani, è altrettanto vero che solo attraverso efficaci misure di prevenzione è possibile tentare di scongiurare il ripetersi di questi turpi crimini.

I recenti episodi di brutale e inaudita violenza compiuti ai danni di bambini costituiscono purtroppo solo una parte, seppure estrema, di un abietto fenomeno di vaste dimensioni che utilizza forme, anche le più sofisticate, per la sua diffusione e che non conosce confini tra Paesi. Ed è ormai noto che la maggior parte di questi reati si consuma all'interno di quegli ambienti che per anni sono stati ritenuti insospettabili proprio in quanto deputati alla protezione, all'educazione e alla cura del minore: la famiglia, la

scuola, i vicini di casa, gli «amici di famiglia» sono invece paradossalmente e statisticamente i maggiori colpevoli di questi delitti bestiali. Soltanto i casi più gravi, che purtroppo spesso hanno il loro epilogo nella morte della vittima, sono denunciati e portati all'attenzione dell'opinione pubblica; la maggior parte resta sommersa nel silenzio degli ambienti dove si consuma.

Per cercare di dissipare l'alone di resistenze e reticenze da parte delle piccole vittime e dei probabili testimoni occorre, innanzitutto, individuare i minori a rischio e assicurare loro un'adeguata protezione.

Si ritiene che questo gravoso compito spetti alla scuola, sia perché l'ambiente scolastico costituisce il primo filtro, per il minore, fra la famiglia e il mondo esterno, sia perché di fronte a situazioni di disagio le famiglie spesso si scoprono sole e impreparate ad affrontare problemi così complessi e delicati, non avendo gli strumenti adatti per aiutare il bambino in difficoltà.

Uno degli scopi del disegno di legge è, perciò, quello di creare, attraverso il Garante scolastico, un canale diretto di incontro e di dialogo con gli studenti e le loro famiglie e, al tempo stesso, una figura professionale capace di riconoscere e di individuare eventuali situazioni di disagio o di abuso in modo da affrontarle in tempo e con risposte adeguate prima che sia troppo tardi.

A tal fine l'articolo 1 istituisce, presso ogni scuola di ordine e grado, la figura del Garante scolastico le cui funzioni sono attribuite al medico scolastico. Il Garante scolastico svolge:

un'azione di sorveglianza e di controllo degli studenti al fine di prevenire e di individuare i casi di disagio minorile. A tal fine instaura con gli studenti e le famiglie rapporti

individuali e di gruppo, accede a tutte le informazioni relative all'alunno in possesso della scuola, individua gli studenti con problemi di ordine psicologico e offre loro sostegno e assistenza anche servendosi dell'ausilio di neuropsichiatri o psicologi dell'età evolutiva;

attività di informazione, per i genitori e i docenti, sullo sviluppo psicologico relativo alla fascia d'età interessata e sui sintomi dai quali è possibile individuare precocemente le situazioni di disagio;

attività di consulenza per i docenti e genitori che lo richiedano, al fine di rimuovere situazioni di disagio nei singoli alunni;

un'azione di coordinamento tra la scuola, gli assistenti sociali della circoscrizione e i servizi dell'Azienda sanitaria locale (ASL).

Il disegno di legge prevede poi altre misure di carattere preventivo da attuare già nell'ambito familiare. L'articolo 2, infatti, attraverso una modifica dell'articolo 333 del codice civile, prevede l'allontanamento, dalla casa, del genitore o del familiare che abbia tenuto una condotta pregiudizievole.

Attualmente, infatti, il giudice minorile può decidere di allontanare il minore dall'ambiente familiare dove ha subito abusi o violenze. Il disegno di legge, invece, propone

che sia allontanato l'autore della violenza e non il minore, già sufficientemente penalizzato.

L'articolo 3 prevede che la condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (circostanze aggravanti), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 609-*quinquies* (corruzione di minorenne) e 609-*octies* del codice penale (violenza sessuale di gruppo), comporti l'interdizione perpetua dall'insegnamento, pubblico e privato, nelle scuole di ogni ordine e grado. Si toglie, così, a chi si è macchiato di questi delitti la possibilità di avere contatti quotidiani con gli studenti e, di conseguenza, l'opportunità di commettere, ai loro danni, episodi di violenza, fisica e psicologica.

L'articolo 4, infine, prevede l'istituzione capillare, presso ogni ASL, delle «unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui minori e contro i reati di pedofilia». Queste unità organizzano corsi di formazione e di aggiornamento per i medici scolastici, affinché questi ultimi possano svolgere in modo adeguato i loro compiti presso la scuola di appartenenza, e promuovono e realizzano programmi di sensibilizzazione, di informazione e di assistenza per le vittime e per i loro familiari.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione del Garante scolastico)*

1. Al fine di tutelare la dignità e l'integrità fisica e psichica dei minori è istituita, presso le scuole di ogni ordine e grado, la figura del Garante scolastico le cui funzioni sono attribuite al medico scolastico.

2. Il Garante scolastico svolge un'azione di sorveglianza e di controllo degli studenti al fine di prevenire e di individuare i casi di disagio minorile. A tal fine il Garante scolastico:

*a)* instaura con gli studenti e le famiglie rapporti individuali e di gruppo;

*b)* accede a tutte le informazioni relative all'alunno in possesso della scuola;

*c)* individua gli studenti con problemi di ordine psicologico e offre loro sostegno e assistenza, anche servendosi dell'ausilio di neuropsichiatri o psicologi dell'età evolutiva del Servizio sanitario nazionale;

*d)* svolge attività di informazione, per i genitori e i docenti, sullo sviluppo psicologico relativo alla fascia d'età interessata e sui sintomi dai quali è possibile individuare precocemente le situazioni di disagio;

*e)* svolge attività di consulenza per i docenti e genitori che lo richiedano, al fine di rimuovere situazioni di disagio nei singoli alunni.

3. Ai fini di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 il Garante scolastico, in collaborazione con il dirigente dell'istituto, i docenti, i rappresentanti degli organismi collegiali, gli assistenti sociali circoscrizionali, l'unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui minori e contro i reati di pedofilia, istituita,

presso ogni azienda sanitaria locale (ASL), ai sensi dell'articolo 4:

a) svolge incontri programmati con i soggetti di cui sopra e con medici specialistici, quali pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi dell'età evolutiva del Servizio sanitario nazionale, redigendo per ogni incontro apposito verbale che il dirigente dell'istituto invia in copia al provveditore agli studi;

c) partecipa ai corsi di formazione e di aggiornamento per medici scolastici organizzati dall'unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui minori e contro i reati di pedofilia di cui all'articolo 4.

#### Art. 2.

*(Allontanamento dalla casa familiare)*

1. Al primo comma dell'articolo 333 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole».

#### Art. 3.

*(Pene accessorie)*

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-*bis*) l'interdizione perpetua dall'insegnamento, pubblico e privato, nelle scuole di ogni ordine e grado».

#### Art. 4.

*(Unità di prevenzione e di sostegno)*

1. Presso ogni azienda sanitaria locale (ASL), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio materno-infantile, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, istituisce l'unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui mi-

norì e contro i reati di pedofilia, che d'intesa con gli altri servizi della ASL e del territorio:

*a)* organizza, in collaborazione con le università e con gli ordini dei medici, corsi di formazione e di aggiornamento per i medici scolastici ai fini di cui all'articolo 1;

*b)* provvede a realizzare programmi di sensibilizzazione, di informazione e sostegno per le vittime e i loro familiari.



